

Comune di ALZANO SCRIVIA (AL)



Piazza Bassi n. 23 - 15050 Alzano Scrivia

P.IVA e Cf. 00377080064

☎ Tel. e Fax 0131 854382

✉ Email: info@comune.alzanoscrivia.al.it – anagrafe@comune.alzanoscrivia.al.it - ✉ PEC: alzanoscrivia@pec.it
www.comune.alzanoscrivia.al.it – Codice Univoco Ufficio Fattura Elettronica UFXYTC

Relazione di attuazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Normativa relativa al piano operativo e alla rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*Decreto Trasparenza*” (D.Lgs. n. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “Decreto Trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013).

Come sopra precisato, la Legge di Stabilità 2015 individua, nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo,

3. Modalità di attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso eventuali ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della Legge n. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563 - 568 ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina sono i seguenti:

- ✓ (c. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle P.A. o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate), possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore;
- ✓ La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;
- ✓ In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni;
- ✓ (c. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ (c. 566) entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- ✓ (c. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della Regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;
- ✓ (c. 568 bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla

vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente,

- ✓ nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'I.V.A. eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa;
- ✓ se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
 - le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
 - le minusvalenze sono deducibili nell'Esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- ✓ nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'Esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- ✓ l'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni;
- ✓ in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 - 29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

II - Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Alzano Scrivia alla data del 31/12/2015, partecipa al capitale delle società individuate nell'elenco seguente:

1. A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A. (**quota 0,028 %**)
2. A.M.I.A.S. S.p.A. Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali (**quota 0,32%**)
3. S.R.T. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti (**quota 0,176%**)
4. A.S.M.T. Energia S.p.A. (**quota 0,028 %**)

Come si evince dal suesposto elenco, le quote minime di partecipazione sono per lo più derivanti al Comune in forza di disposizioni di legge nel contesto normativo attinente ai servizi pubblici locali.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e in particolare dall'art. 1, comma 569 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune di Alzano Scrivia ha avviato un'operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie comunali, tenuto conto della modesta entità delle partecipazioni stesse.

Con Decreto sindacale n.6 del 31/03/2015 esecutivo ai sensi di legge, il Comune ha autorizzato il mantenimento della partecipazione societaria relativamente alle seguenti Società :

- A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A. (quota 0,028%)
- S.R.T. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti (quota 0,176 %)

in quanto le società stesse rispondono ai criteri di razionalizzazione previsti dalla legge ed i servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune, come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

- ✓ *Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani* - società di cui ai punti 1 e 2;

Relativamente alla partecipazione azionaria in A.M.I.A.S. S.p.A.(quota 0,32%), che svolge il servizio idrico integrato (fognatura, depurazione, reti), sono state segnalate all'azienda e ai Comuni soci le problematiche emerse in sede di redazione del piano di razionalizzazione approvato con il sopra richiamato decreto sindacale n.6 del 31/03/2015.

In particolare la succitata società opera nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica; in tal senso la partecipazione nella società risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente ma, tuttavia, non risponde al requisito di cui all'art.1 L.190/2014 lett. b) e 611, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

L'intervento di razionalizzazione secondo il criterio in oggetto deve, pur tuttavia, essere concertato tra i diversi enti soci, tenendo conto dell'attività dell'Autorità d'ambito in materia di organizzazione del servizio e dei riflessi che ne possono derivare per la società, nonché della partecipazione fortemente minoritaria di cui questo Comune risulta titolare.

A.M.I.A.S. S.p.A. svolge attività complementari a quelle condotte da altra partecipata (indiretta) dell'ente, ovvero Gestione Acqua Spa (partecipata tramite ASMT Servizi Industriali Spa); eventuali interventi di razionalizzazione tra le due società devono, tuttavia, essere condivisi con gli altri enti soci,tenendo conto delle prospettive del settore come definite dalla competente Autorità d'ambito.

Per le ragioni di cui sopra,con la stessa nota è stata comunicata la non aderenza della Società ai parametri richiesti dalla Legge e richiesta agli altri Comuni soci la condivisione di una valutazione in merito alla soluzione di dette problematiche, al fine di consentire di prendere una decisione riferimento alla possibilità e all'opportunità di mantenere la suddetta partecipazione azionaria o meno.

Alla data odierna nessuna comunicazione in merito è pervenuta a questo Ente per cui non è stato ancora possibile prendere alcuna decisione, anche in considerazione della partecipazione fortemente minoritaria detenuta da questo Comune.

Per quanto riguarda la partecipazione alla società A.S.M.T. Energia S.r.l. (quota 0,028 %) nel piano di razionalizzazione, approvato con il già più volte richiamato decreto sindacale n. 6 del 31/03/2015, è stato rilevato che la società non è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che, pertanto, la quota di partecipazione del Comune sarà oggetto di interventi di dismissione.

Il percorso di dismissione dovrà rispettare le disposizioni statutarie, civilistiche nonché le indicazioni giurisprudenziali che raccomandano di preservare e valorizzare i beni patrimoniali dell'ente locale.

Non sono stati previsti specifici risparmi, fatto salvo l'obiettivo di preservare e recuperare il valore della quota posseduta dall'Ente.

Conseguentemente, con delibera in corso di redazione si proporrà al Consiglio Comunale di:

1.) autorizzare, in esecuzione del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato con decreto sindacale n.6/2015, l'alienazione delle quote da questo Comune detenute in ASMT Energia Srl, pari allo 0,028% del capitale sociale, autorizzando il competente Responsabile al compimento degli atti gestionali conseguenti;

2.) fornire al competente Responsabile i seguenti indirizzi:

- ▲ Fissazione del prezzo a base d'asta di alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica;
- ▲ Modalità operative in caso di presa d'atto di asta deserta;

Alla data odierna sono in corso di predisposizione gli atti consequenziali.

Alzano Scrivia, 30 marzo 2016

IL SINDACO
Adolfo Guagnini